



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA**

N. generale **449** del **10/04/2020**

OGGETTO: CAUSA PROMOSSA DA FALLIMENTO A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITÀ S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE. R.G. N. 2953/2018. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DOTT. PROF. ALESSANDRO DANOVI E ALL'AVV. ALBE

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 10/04/2020 al 25/04/2020.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Servizio Autonomo Avvocatura SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

OGGETTO: CAUSA PROMOSSA DA FALLIMENTO A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITÀ S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE. R.G. N. 2953/2018. CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. AL DOTT. PROF. ALESSANDRO DANOVI E ALL'AVV. ALBERTO RHO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

PREMESSO che,

- con atto di citazione notificato in data 14.02. 2018 Fallimento Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. ha citato il Comune di Alessandria innanzi al Tribunale di Torino;
- con ordinanza istruttoria del 28 gennaio 2020, il Tribunale ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e ha nominato il Collegio peritale composto da tre professionisti;
- a seguito del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il termine di avvio delle operazioni peritali è fissato al 17 aprile 2020 ed entro tale data il Comune deve nominare il proprio consulente o i propri consulenti tecnici di parte;
- considerata la natura composita dei quesiti, relativi sia ad aspetti societari pubblicistici, sia ad elementi gestionali, sia ancora a profili di funzionamento del Trasporto Pubblico Locale, e sia infine a questioni contabili di dare/avere, appare necessario individuare due professionisti con competenze diverse, rispettivamente nell'ambito societario/pubblicistico/contabile e nell'ambito della gestione di servizi di trasporto pubblico locale;
- l'Avv. Maurizio ZOPPOLATO, incaricato della difesa del Comune in giudizio, ha proposto a tal fine due nominativi, nelle persone del Dott. Prof. Alessandro DANOVI, con studio in Milano – Via Chiaravalle n. 7 - e dell'Avv. Alberto RHO, con studio in Milano – Via San Barnaba n. 30;

PRESO ATTO dell'importanza della scelta dei nominativi dei consulenti tecnici per il buon esito della causa, stante la particolare complessità della vicenda e le conseguenze finanziarie che deriverebbero al Comune nell'ipotesi di soccombenza;

CONSIDERATO che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa, e che sorregge le ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

TENUTO CONTO che non esistono all'interno della struttura dell'Ente professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto e che la mancata nomina dei C.T.P. potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RILEVATO che:

- la direttiva 24/2014/Ue, al *considerando* n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.....";
- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali, in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti – Sezione Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008;

CONSIDERATO che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

RICHIAMATE le "Linee Guida n. 12/2018" dell'ANAC – affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- l'art. 17 di detto decreto, che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i Servizi Legali;
- l'art. 4 che stabilisce "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggetti del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'art. 36 comma 2 lett. A) che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 da intendersi al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori;

CONSIDERATA la congruità del preventivo dell'incarico rispetto alle attività tecniche da svolgere, alle conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie necessarie ad una avveduta difesa tecnica giudiziale dell'Ente e in relazione al valore della causa;

RITENUTO, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 di poter procedere all'affidamento diretto di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che:

- l'individuazione dei CTP nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Torino –Sez. Specializzata delle Imprese, quale affidamento dei servizi legali è avvenuto conformemente ai principi di cui all'art. 4 del nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. N. 50/2016, nonché della “Comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” (2006/C179/02)”, nonché degli artt. 17, c. 1, lett. d), n. 5 e 36 del Nuovo Codice degli Appalti;

- l'incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa – nell'ordinamento italiano quale contratto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 c.c. e seguenti e nell'ordinamento comunitario come quello di servizio non prioritario di cui all'allegato II B) del Codice degli Appalti previgente, anche in base a quanto precisato in merito dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/2009 reso con deliberazione n. 19/2009;

- per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito del nuovo codice degli appalti ed in particolare dell'art. 17 dello stesso, alcuna differenza – quale quella sino a qui operata dal solo ordinamento italiano tra appalti di servizi e prestazioni d'opera professionali – può essere prevista nella disciplina dell'appalto di servizio quale quello di specie, rientrante negli “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri” alla luce della definizione di operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche secondo cui è qualificato tale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di quanto previsto all'art. 36, comma 2 lett. a) dello stesso codice – affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 – per esso è ammessa la procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per quanto contenuto nel presente atto;

- l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3) ed è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

- l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del DURC introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007, nonché s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto d'appalto;

RITENUTO necessario e urgente procedere alla nomina dei CTP che possano tutelare gli interessi dell'Ente e garantire una migliore difesa avanti il Tribunale civile di Torino – Sezione specializzata delle Imprese;

RITENUTO conferire l'incarico di Consulenti Tecnico di Parte (CTP) ex art. 201 del c.p.c., per l'assistenza del Comune di Alessandria nell'ambito del giudizio in corso con Fallimento Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A., innanzi al Tribunale di Torino n. R.G. 2953/2018, al Dott. Prof. Alessandro DANOVI, con studio in Milano – Via Chiaravalle n. 7 - e all'Avv. Alberto RHO, con studio in Milano – Via San Barnaba n. 30;

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, sulla insussistenza di cause di inconfiribilità (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013) e cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013);

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/87/194 del 16.05.2019 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195 del 16.05.2019 ad oggetto “Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05.02.2019 – ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/95/202 del 06.06.2019 ad oggetto “Art. 227 e seguenti del D. Lgs. 018 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del conto consuntivo”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 06.06.2019 ad oggetto “Piano della performance 2019/2021. Approvazione” ;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/95/202 del 06.06.2019 ad oggetto “Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del conto consuntivo 2018” ;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 ad oggetto “Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;

DATO ATTO che:

- 1) - il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- 2) - il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 -, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

PRESO ATTO del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”;

RICHIAMATO l'art. 163 T.U.EE.LL., che, autorizzando l'esercizio provvisorio, prevede “gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese... non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto;

VISTO la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 93 del 31.01.2020 con la quale è stato attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento disciplinante l'Area della posizioni organizzative, l'incarico di Posizione Organizzativa per lo svolgimento di attività con contenuti di Alta Professionalità- Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, al Funzionario Avvocato – Avv. Roberto CALCAGNI –categ. D6, dal 01.02.2020 per anni tre;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Avvocatura in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 –bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

- 1) DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate, al Dott. Prof. Alessandro DANOVI, con studio in Milano – Via Chiaravalle n. 7 - e all'Avv. Alberto RHO, con studio in Milano – Via San Barnaba n. 30 -l'incarico di CTP ex art. 201 del c.p.c. per l'assistenza dell'Ente nell'ambito del giudizio in corso tra Fallimento Azienda Trasporti S.P.A. e il Comune di Alessandria, innanzi al Tribunale di Torino Sezione Specializzata delle Imprese, R.G. n. 2953/2018;
- 2) DI PRENDERE ATTO che, non vi sono professionalità specialistiche interne nell'Ente idonee per la nomina di CTP nel giudizio in oggetto, disponibili all'assunzione dell'incarico di che trattasi;
- 3) DI APPROVARE il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato;
- 4) DI DARE ATTO che a favore del Dott. Prof Alessandro DANOVI, con studio in Milano – Via Chiaravalle n. 7 - e dell'Avv. Alberto RHO con studio in Milano – via San Barnaba n. 30 :
 - per l'anno 2020, a titolo di acconto, la somma di € 24.107,20 di cui € 760,00 per CPA 4% ed € 4.347,20 per IVA 22%, come da preventivo agli atti, farà carico al cap. 101110302 "spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune – Incarichi professionali" (PdC – 1.03.02.11.006) del predisponendo bilancio di previsione 2020/2022 e sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale dopo l'approvazione del bilancio stesso – esercizio 2020;
 - per l'anno 2021, a titolo di saldo, la somma di € 24.107,20 di cui € 760,00 per CPA 4% ed € 4.347,20 per IVA 22%, farà carico al cap. 101110302 "spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune – Incarichi professionali" (PdC – 1.03.02.11.006) del predisponendo bilancio di previsione 2020/2022 e sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale dopo l'approvazione del bilancio stesso – esercizio 2021;
- 5) DI DARE ATTO che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3.) e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo smart cig. sarà acquisito con l'adozione del provvedimento di impegno di spesa;
- 6) DI DARE ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del durc, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. 210/2002 convertito con l. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della l. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007 e s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;
- 7) DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del Dlgs. 33/2013;
- 8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per gli adempimenti conseguenti.

Alessandria,

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da

CALCAGNI ROBERTO;1;10318112

Il Responsabile in P.O.
Servizio Autonomo Avvocatura
(Av. Roberto CALCAGNI)